



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA E DISCIPLINA
PRECEDENTE IL D.L. N. 193 DEL 2016**

Sentenza del 10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1955/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Composizione

Pres. Fruscella, Est. Riccio

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE -
IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione integrativa -
Modifiche introdotte dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 - Retroattività -
Esclusione – Fattispecie.

Massima

In tema di dichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla l. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre, se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, essa deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato l'appello del contribuente che, a fronte di dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2010, aveva presentato solo nel 2015 una dichiarazione integrativa recante una variazione in diminuzione).

Rif. normativi

Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, art. 5

Legge 1/12/2016 n. 225

DPR. n. 322 del 22/07/1998, artt. 2 e 8

DPR n. 600/1973, n. 43

**Rif.
giurisprudenziali**

Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 17506 del 28/06/2019, Rv. 654394 – 01

Cass Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01

Anno pubb.

2025